



REGOLAMENTO AGENTI SPORTIVI DI PALLACANESTRO

Art. 4 – Iscrizione al Registro Federale

1. L'Agente Sportivo, in possesso dei requisiti di cui all'art.3, che intenda iscriversi al Registro Federale deve presentare apposita domanda diretta alla Commissione Federale Agenti Sportivi, redatta secondo il modello di cui all'allegato A, accompagnata dalla Dichiarazione delle Persone Fisiche redatta secondo il modello di cui all'allegato B.

Se l'attività di agente sportivo è svolta attraverso una società, ai sensi dell'art. 16 comma 2) del presente regolamento, la domanda di iscrizione deve essere presentata dal legale rappresentante della stessa.

La domanda deve essere inviata, debitamente sottoscritta in ogni sua parte, anche con modalità digitale, alla Commissione Federale Agenti Sportivi presso la Federazione Italiana Pallacanestro, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec giustizia.fip@pec.it. Ai fini della data fa fede quella di spedizione.

2. Nella domanda di iscrizione l'Agente Sportivo deve:

a) dichiarare di conoscere e di impegnarsi espressamente ad accettare e a rispettare le norme contenute nel Regolamento Agenti Sportivi di Pallacanestro e nel Regolamento Agenti Sportivi approvato dal CONI, e tutte le loro eventuali modificazioni ed integrazioni.

b) dichiarare di conoscere e di impegnarsi espressamente ad accettare e a rispettare le norme sostanziali e procedurali contenute nel Regolamento Disciplinare Agenti Sportivi approvato dal CONI, e tutte le eventuali modificazioni ed integrazioni, e riconoscere la potestà disciplinare della Commissione Federale Agenti Sportivi della FIP e della Commissione CONI Agenti Sportivi, nonché il "Codice di Condotta Professionale" di cui all'allegato C.

c) dichiarare di conoscere e di impegnarsi a rispettare sia le norme dell'ordinamento statale inerenti all'attività di Agente, sia quelle emanate dal CONI e dalla FIP.

d) indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata dove ricevere ogni comunicazione inerente la sua posizione.

3. L'iscrizione al Registro è subordinata al versamento di un contributo per la copertura delle spese inerenti la tenuta del Registro e le attività connesse, di importo pari ad Euro 300,00 (trecento/00), **attraverso apposita piattaforma informatica, le cui modalità di accesso verranno fornite dalla Segreteria della Commissione Agenti Sportivi.**

~~Il versamento potrà essere effettuato, specificando la causale "iscrizione al Registro Agenti Sportivi pallacanestro per l'anno _____" ed il nominativo dell'Agente Sportivo richiedente, mediante bonifico bancario sul conto corrente con codice IBAN IT90A0100503309000000010119 intestato a FIP – Federazione Italiana Pallacanestro.~~

4. Alla domanda di iscrizione vanno allegati:

a) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e copia del permesso di soggiorno nei casi di cui l'Agente provenga da Stato non membro dell'UE;

~~b) copia della contabile bancaria relativa al versamento del contributo di cui al comma 3;~~



MAIN SPONSOR



MAIN SPONSOR



SPONSOR TECNICO



TOP SPONSOR



TOP SPONSOR



SPONSOR



MEDIA PARTNER



FORNITORI UFFICIALI





b) ~~e)~~ copia del certificato assicurativo o della polizza assicurativa conforme ai requisiti previsti all'art.4 comma 3 e all'art.10 comma 1 lett. f) del Regolamento Agenti Sportivi del CONI.

5. La Commissione Federale Agenti Sportivi, entro venti giorni dalla domanda ne verifica la regolarità della domanda, e, salvi gli effetti del soccorso istruttorio, provvede all'iscrizione al Registro Federale degli Agenti Sportivi rilasciando all'interessato apposito certificato di avvenuta iscrizione.

6. L'iscrizione al Registro Federale ha validità limitata all'anno solare (1° gennaio-31 dicembre), a partire dalla data di iscrizione.

Art. 5 - Rinnovo annuale dell'iscrizione al Registro Federale

1. Fermo il carattere permanente del titolo abilitativo conseguito con il superamento dell'esame di abilitazione, per la permanenza nel Registro Federale, l'Agente che intende continuare ad operare, deve presentare alla Commissione Federale Agenti Sportivi, con le medesime modalità stabilite all'art. 4 comma 1, entro i trenta (30) giorni precedenti il termine dell'anno solare di validità della iscrizione in corso, un'istanza di rinnovo dell'iscrizione al Registro Federale per l'anno solare successivo, redatta secondo il modello di cui all'allegato D ed a versare un contributo, **attraverso l'apposita piattaforma informatica**, pari a quello stabilito all'art. 4 comma 3.

2. Nella istanza di rinnovo l'Agente Sportivo:

a) deve confermare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, la veridicità e la permanenza di tutte le dichiarazioni rese all'atto della prima iscrizione al Registro.

b) deve confermare gli impegni di cui alle lett. b), c) d) del comma 2 dell'art. 4 assunti con la domanda di iscrizione.

3. All'istanza di rinnovo vanno allegati i documenti previsti all'art. 4 comma 4 lett. a), **b)** e ~~c)~~.

4. La Commissione Federale Agenti Sportivi, entro venti giorni dal ricevimento dell'istanza, ne verifica la regolarità e, fatto salvo il soccorso istruttorio, provvede al rinnovo, rilasciando all'Agente apposito certificato di avvenuto rinnovo dell'iscrizione.

5. Il rinnovo della iscrizione al Registro Federale ha validità limitata all'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre) al quale si riferisce.



REGOLAMENTO PROCURATORI DI ATLETI DI PALLACANESTRO

Art. 8 (del. n. 206 C.F. 11/02/2022)

1. Un Procuratore FIP o FIBA può rappresentare gli interessi di un Atleta solo dopo aver ricevuto uno specifico mandato scritto da parte dell'Atleta stesso.
1. Bis I Procuratori che hanno ottenuto la licenza FIP, devono obbligatoriamente comunicare alla Segreteria della Commissione, entro 20 giorni, la stipula di nuovi contratti, e la cessazione degli effetti di contratti in essere, a seguito di scadenza (art. 8.2) o la risoluzione (art. 9). Detta comunicazione dovrà avvenire attraverso la compilazione del modello appositamente predisposto dalla Commissione stessa. Devono, altresì, obbligatoriamente presentare alla Segreteria della Commissione, due volte l'anno, precisamente entro e non oltre il 30 Aprile ed il 30 Ottobre, una autocertificazione con la lista aggiornata dei atleti da loro rappresentati attraverso la compilazione del modello appositamente predisposto dalla Commissione stessa. FIP provvede a rendere note le liste dei Procuratori attraverso il proprio sito web.
1. Ter La mancata comunicazione dell'autocertificazione e/o della costituzione o della estinzione del rapporto (art. 8.2) nei tempi indicati nel comma precedente, comporta, per il solo Procuratore, l'impossibilità di chiedere la tutela dei propri interessi eventualmente violati con ricorso agli organi di giustizia della FIP o alle procedure previste e disciplinate nel Regolamento Organico FIP nel Capo VIII, Titolo II "La Commissione Vertenze Arbitrali e l'Arbitrato".
2. Il singolo mandato o incarico deve indicare esplicitamente la durata concordata che, comunque, non può avere durata superiore a 2 anni, **pena la sua riduzione ex lege entro detto termine. Il contratto di mandato non può essere rinnovato in modo tacito.**
- 2.bis Il contratto di mandato può essere conferito:
 - a) da una sola o più parti (c.d. mandato plurimo);
 - b) in via esclusiva o senza pattuizione di esclusiva.
- 2 ter Il contratto di mandato deve indicare il numero delle parti nel cui interesse agisce il Procuratore e, nel caso di più parti, il consenso scritto di tutte.
3. Abrogato.
4. ~~Il Procuratore può essere remunerato direttamente solo dall'Atleta o dalla Società che usufruisce dei suoi servizi e da nessun altro.~~
5. Il compenso del Procuratore è liberamente convenuto tra le parti. L'importo del compenso dovuto è in genere calcolato sulla base del compenso lordo annuo dell'Atleta che il Procuratore ha negoziato con la Società. Ove il compenso del Procuratore non sia stato esplicitamente determinato tra le parti, esso si intende determinato nella misura del 5% del compenso lordo annuo dell'Atleta.



5 bis Il corrispettivo dovuto al Procuratore deve essere eseguito dal soggetto o dai soggetti che hanno conferito il mandato. In caso di mandato plurimo, tale corrispettivo può essere ripartito tra i mandanti al 50% ovvero secondo quanto pattuito tra gli stessi. In mancanza di accordo, il corrispettivo si intende posto a carico dei soggetti che hanno conferito il mandato in parti uguali. Tuttavia, In ogni caso, dopo la conclusione del suo contratto con il soggetto destinatario della prestazione sportiva, l'assistito può fornire il suo consenso scritto autorizzando tale soggetto a pagare direttamente al Procuratore per suo conto secondo le modalità e nei termini stabiliti nel contratto.

6. Se il contratto o l'accordo di prestazione sportiva ha una durata più lunga di quella dell'incarico conferito, il Procuratore ha diritto alla remunerazione maturata e maturanda anche dopo la scadenza del contratto o accordo stesso. La pretesa del Procuratore è valida fino alla scadenza del contratto o accordo di prestazione sportiva dell'Atleta.
7. Il mandato o l'incarico o la dichiarazione sono redatti in duplice copia debitamente firmate dalle parti, ciascuna delle parti ne trattiene una copia.
8. Abrogato.



MAIN SPONSOR



MAIN SPONSOR



SPONSOR TECNICO



TOP SPONSOR



TOP SPONSOR



SPONSOR



MEDIA PARTNER



FORNITORI UFFICIALI





REGOLAMENTO SETTORE SQUADRE NAZIONALI

TITOLO I

COSTITUZIONE, SCOPI E COMPITI

Art.1 - FUNZIONI E SEDE

1. Ai sensi dell'art. 135 del Regolamento Organico, il Settore Squadre Nazionali (SSN) è l'organismo preposto dal Consiglio federale alla programmazione, coordinamento e gestione dell'attività delle Squadre rappresentative nazionali maschili e femminili ed al reclutamento e miglioramento tecnico degli atleti ed atlete di interesse nazionale e di interesse olimpico, in attuazione delle linee direttive fissate dal Presidente federale e dal Consiglio federale e della realizzazione dei singoli programmi dai medesimi deliberati.
2. Nella qualità di delegati del Presidente federale, possono essere preposti alla conduzione del Settore Squadre Nazionali (SSN) un componente il Consiglio federale con funzioni di Coordinatore delegato del Settore Femminile ed un componente il Consiglio federale con funzioni di Coordinatore delegato del Settore Maschile. Se ritenuto opportuno, il Consiglio federale, su proposta del Presidente federale, può nominare un Direttore Tecnico del Settore Squadre Nazionali (SSN).
3. Il Direttore Tecnico, o i due coordinatori Delegati se nominati, possono avvalersi della collaborazione di uno o più esperti in relazione a specifici argomenti.
4. Il Direttore Tecnico, o i due coordinatori Delegati se nominati, di cui ai commi che precedono rispondono del proprio operato e dell'operato dell'intero SSN direttamente al Presidente federale e al Consiglio federale.
5. La sede del Settore Squadre Nazionali (SSN) è presso la sede federale.



MAIN SPONSOR



MAIN SPONSOR



SPONSOR TECNICO



TOP SPONSOR



TOP SPONSOR



SPONSOR



MEDIA PARTNER



FORNITORI UFFICIALI





TITOLO II

CAPO I

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

Art.2 - COMPOSIZIONE

1. Il Settore Squadre Nazionali (SSN) al suo interno è suddiviso in Settore Squadre Nazionali femminili (SSNF), Squadre Nazionali maschili (SSNM) e Settore Squadre Nazionali 3x3.
2. Operano nel Settore Squadre Nazionali
 - Coordinatore delegato del Settore femminile, se nominato;
 - Coordinatore delegato del Settore maschile, se nominato;
 - Direttore Tecnico, se nominato
 - Commissario tecnico Nazionale senior femminile;
 - Commissario tecnico Nazionale senior maschile;
 - Responsabile tecnico Squadre nazionali giovanili femminili;
 - Responsabile tecnico Squadre nazionali giovanili maschili;
 - Tecnici federali delle Nazionali giovanili femminili;
 - Tecnici federali delle Nazionali giovanili maschili;
 - Referenti tecnici territoriali;
 - Responsabile tecnico 3x3.

Art.3 - I COORDINATORI DELEGATI

1. I Coordinatori delegati, rispettivamente del Settore maschile e del Settore femminile sono due componenti del Consiglio federale nominati dallo stesso su proposta del Presidente federale. La nomina dei Coordinatori delegati è facoltativa. Il Consiglio federale, su proposta del Presidente federale può nominare quale coordinatore delegato di entrambi i settori un solo Consigliere federale.
2. Essi, se nominati, sovrintendono l'attività del rispettivo Settore maschile e femminile garantendone il regolare funzionamento.
3. Ciascun Coordinatore delegato ha inoltre il compito di:
 - a. programmare e promuovere, d'intesa con gli Organi tecnici, l'attività



MAIN SPONSOR



MAIN SPONSOR



SPONSOR TECNICO



TOP SPONSOR



TOP SPONSOR



SPONSOR



MEDIA PARTNER



FORNITORI UFFICIALI





relativa al proprio Settore di ogni anno sportivo, controllando e verificando la corretta applicazione delle decisioni assunte.

- b. rimettere le proprie determinazioni al Consiglio federale per l'adozione dei provvedimenti conseguenti;
 - c. relazionare ed informare il Consiglio federale ed il Presidente federale su tutta l'attività del proprio Settore;
 - d. proporre al Presidente federale la nomina e/o la revoca degli Organi tecnici per l'attività del proprio Settore che dovranno essere sottoposti al Consiglio federale per la relativa deliberazione e nomina;
 - e. proporre al Presidente federale, su proposta del Commissario tecnico della squadra nazionale senior, la nomina e/o la revoca dei componenti dello Staff della nazionale del rispettivo Settore, da sottoporre al Consiglio federale
 - f. proporre al Presidente federale, su proposta del Commissario tecnico della squadra nazionale senior, la nomina e/o la revoca del Responsabile tecnico delle Squadre nazionali giovanili del rispettivo Settore, da sottoporre al Consiglio federale
 - g. proporre al Presidente federale, su proposta del Responsabile tecnico delle squadre nazionali giovanili del rispettivo Settore, la nomina e/o la revoca dei componenti degli Staff delle nazionali del proprio Settore, da sottoporre al Consiglio;
 - h. proporre al Presidente federale, su proposta del Responsabile tecnico delle squadre nazionali giovanili del rispettivo Settore, la nomina e/o la revoca dei Referenti tecnici territoriali del proprio Settore, da sottoporre al Consiglio federale;
4. La durata dell'incarico viene definita e deliberata dal Consiglio federale.

Art.4 - DIRETTORE TECNICO

1. Il Direttore tecnico è nominato, nel caso previsto all'art.1 comma 2 dal Consiglio federale su proposta del Presidente federale. La nomina del Direttore Tecnico è facoltativa.
2. Il Direttore Tecnico, se nominato, sovrintende all'attività sia femminile che maschile del Settore garantendone il regolare funzionamento.
3. I compiti del Direttore Tecnico sono stabiliti dal Consiglio federale nella delibera di nomina.
4. La durata dell'incarico viene definita e deliberata dal Consiglio federale.



Art.5 - I COMMISSARI TECNICI NAZIONALE SENIOR

1. I Commissari tecnici della Nazionale senior sia maschile che femminile sono Allenatori nazionali, di comprovata esperienza, nominati dal Consiglio federale su proposta congiunta del Presidente federale e del Coordinatore delegato del relativo Settore o del Direttore Tecnico.
2. I Commissari tecnici della Nazionale senior sia maschile che femminile devono avere riconosciute e consolidate competenze di tipo tecnico, metodologico, organizzativo e relazionale.
3. I Commissari tecnici hanno inoltre il compito di:
 - a. definire i programmi della Nazionale senior;
 - b. indicare le/gli atleti/e idonei/e ad essere inclusi/e nella Nazionale senior del proprio Settore e successivamente di dirigere la loro preparazione tecnica e agonistica;
 - c. coordinare le attività dei componenti dello Staff della Nazionale senior;
 - d. definire, d'intesa con il Responsabile tecnico delle Squadre Nazionali giovanili e il Coordinatore delegato del relativo Settore, o il Direttore Tecnico, i programmi e le linee guida delle Squadre nazionali giovanili.
4. La durata dell'incarico viene definita e deliberata dal Consiglio federale.

Art.6 - I RESPONSABILI TECNICI SQUADRE NAZIONALI GIOVANILI

1. I Responsabili tecnici delle Squadre nazionali giovanili sia maschili che femminili sono Allenatori nazionali, di comprovata esperienza, nominati dal Consiglio federale, previa approvazione da parte del Presidente federale, su proposta del Coordinatore delegato del relativo Settore, o del Direttore Tecnico, e del Commissario tecnico della Nazionale senior.
2. I Responsabili tecnici delle Squadre nazionali giovanili sia maschili che femminili devono avere riconosciute e consolidate competenze di tipo tecnico, metodologico, organizzativo e relazionale riferite in particolar modo alla pallacanestro giovanile.
3. I Responsabili tecnici delle Squadre nazionali giovanili hanno inoltre il compito di:
 - a. coordinare le attività degli Staff delle Nazionali giovanili;
 - b. proporre al Coordinatore delegato del relativo Settore, o al Direttore Tecnico, e al Commissario tecnico della Nazionale senior femminile i programmi e le linee guida delle Squadre nazionali giovanili femminili;
 - c. proporre al Coordinatore delegato del Settore, o al Direttore Tecnico, e al Commissario tecnico della Nazionale senior le attività atte al



reclutamento e al monitoraggio degli atleti/e di interesse nazionale al fine di ampliare la rosa a disposizione delle Nazionali giovanili di riferimento;

- d. proporre al Coordinatore delegato del relativo Settore, o al Direttore Tecnico, e al Commissario tecnico della Nazionale senior le iniziative da intraprendere sul territorio con l'ausilio dei Referenti tecnici territoriali;
- e. coordinare l'attività del Referenti tecnici territoriali.

4. La durata dell'incarico viene definita e deliberata dal Consiglio federale.

Art.7 - I TECNICI FEDERALI SQUADRE NAZIONALI GIOVANILI

1. I Tecnici federali delle Squadre nazionali giovanili sia maschili che femminili sono Allenatori nazionali, di comprovata esperienza, nominati dal Consiglio federale, previa approvazione da parte del Presidente federale, su proposta del Coordinatore delegato del relativo Settore, o del Direttore Tecnico, del Commissario tecnico della Nazionale relativo senior e del Responsabile tecnico delle Nazionali giovanili.
2. I Tecnici federali delle Squadre nazionali giovanili sia maschili che femminili devono avere riconosciute e consolidate competenze di tipo tecnico, metodologico, organizzativo e relazionale riferite in particolar modo alla pallacanestro giovanile.
3. I Tecnici federali ricoprono la qualifica di Capo allenatore della Nazionale giovanile per la quale vengono nominati dal Consiglio federale. Possono avere lo stesso ruolo per una o più nazionale giovanile e, con altro incarico, possono far parte di uno o più Staff delle nazionali giovanili.
4. I Tecnici federali hanno il compito di:
 - a. coordinare le attività dello Staff della propria Nazionale giovanile;
 - b. indicare gli atleti/e idonei/e ad essere inclusi/e nella propria Nazionale giovanile e successivamente di dirigere la loro preparazione tecnica e agonistica;
 - c. proporre al Coordinatore delegato del relativo Settore, o al Direttore Tecnico, e al Responsabile tecnico delle Squadre nazionali giovanili femminili i programmi di attività della propria Nazionale giovanile;
 - d. rispettare i programmi e le linee guida emanate dal Settore Squadre Nazionali.
5. La durata dell'incarico viene definita e deliberata dal Consiglio federale.



Art.8 - I REFERENTI TECNICI TERRITORIALI (RTT)

1. I Referenti tecnici territoriali del Settore Squadre Nazionali sono Allenatori, di comprovata esperienza, che sono parte integrante dell'organigramma tecnico del Settore.
2. Ai Referenti tecnici territoriali sono affidati l'attività di reclutamento e monitoraggio degli atleti di interesse nazionale e il coordinamento delle attività sul territorio secondo le linee programmatiche del Settore.
3. L'individuazione dei soggetti idonei è in capo ai Responsabili tecnici delle nazionali giovanili, sentiti i Presidenti Regionali, e vengono nominati dal Consiglio federale su proposta dei Coordinatori delegati del relativo Settore o dal Direttore Tecnico, previa approvazione da parte del Presidente federale.
4. Vengono nominati, per ciascuna regione, un Referente tecnico territoriale per l'attività femminile e uno per l'attività maschile. Tuttavia è possibile nominare un unico Referente tecnico territoriale per entrambe le attività.
5. L'incarico di Referente tecnico territoriale ha validità annuale e può essere rinnovato o revocato dal Consiglio federale in qualsiasi momento.

Art. 9 - NORME COMPORTAMENTALI DI ATLETI E STAFF AZZURRO

1. Ogni soggetto inserito nel Comunicato Ufficiale è tenuto a rispettare quanto previsto dal Codice Etico della Federazione Italiana Pallacanestro, pubblicato sul sito federale.
2. Durante il periodo di convocazione:
 - I convocati sono tenuti ad indossare la dotazione di materiale di abbigliamento tecnico-sportivo/per "tempo libero" fornito dalle aziende titolari di contratti di sponsorizzazione con la FIP;
 - Ai convocati non è consentito pubblicare foto/video che ritragga gli stessi con materiale tecnico diverso da quello fornito dallo sponsor federale, e/o con articoli di aziende in concorrenza con i partner commerciali della Federazione. Ogni attività promo pubblicitaria che si intende realizzare attraverso i propri account social dovrà essere preventivamente approvata dalla Federazione, nella persona del Team Manager;
 - I convocati sono da ritenersi a disposizione per iniziative benefiche, sociali e/o di comunicazione attivate dalla Federazione nell'interesse del movimento cestistico;
3. I Convocati sono resi edotti riguardo alla possibilità che il materiale tecnico indossato ed utilizzato durante il periodo di convocazione potrà essere messo a disposizione delle FIP per attività di charity, promosse direttamente dalla medesima Federazione o da Associazioni benefiche che ne facciano richiesta alla FIP.
4. E' inoltre vietato pubblicare in rete e/o su piattaforme social contenuti:
 - contrari ai principi di etica e lealtà sportiva;



MAIN SPONSOR



MAIN SPONSOR



SPONSOR TECNICO



TOP SPONSOR



TOP SPONSOR



SPONSOR



MEDIA PARTNER



FORNITORI UFFICIALI





- discriminatori, razzisti, o comunque offensivi;
 - lesivi dell'immagine della FIP, delle squadre nazionali e degli Sponsor federali;
 - lesivi della privacy altrui;
 - contenenti informazioni mediche relative a infortuni o a patologie proprie o di un compagno di squadra;
 - relativi all'assunzione di farmaci od a terapie mediche in corso.
5. Rispondendo alla convocazione, il soggetto accetta integralmente e senza riserva alcuna quanto disposto dal presente Regolamento e si impegna ad osservarne i precetti.

Art.10 - RINVIO ALLE NORME FEDERALI

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia allo Statuto federale ed ai Regolamenti federali in vigore.



MAIN SPONSOR



MAIN SPONSOR



SPONSOR TECNICO



TOP SPONSOR



TOP SPONSOR



SPONSOR



MEDIA PARTNER



FORNITORI UFFICIALI





REGOLAMENTO ESECUTIVO GARE

Art.22 Attrezzature del campo di gioco/Tecnico dei materiali e delle attrezzature (del. n.466 CF 11/06/11)

1. La Società ospitante deve consegnare agli arbitri e, ove previsti, agli ufficiali di campo un'ora prima dell'orario di inizio della gara, le attrezzature indispensabili allo svolgimento della stessa stabilite dal Consiglio federale per ciascun Campionato.
2. Se le attrezzature indispensabili ed in via subordinata le corrispondenti attrezzature di riserva, mancano o presentano rilevanti irregolarità, la gara non potrà iniziare o proseguire con le conseguenze previste dall'art. 40 R.G.
3. Per irregolarità rilevanti devono intendersi quelle che possono incidere sul regolare svolgimento della gara.
4. Nei casi di mancato funzionamento di uno degli apparecchi indicatori dei 24" o qualora ne resti utilizzabile uno solo, la partita deve continuare regolarmente situando, ove possibile, l'apparecchio funzionante all'altezza della metà campo.
5. Nel caso non ne funzioni nessuno, deve essere impiegata l'attrezzatura di riserva, disciplinata nelle "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI".
6. La Società ospitante può nominare un Tecnico dei materiali e delle attrezzature dotato delle necessarie competenze tecniche, preposto alle attrezzature ed alla verifica di idoneità, anche ai fini dei cui ai precedenti commi 1 e 2. Il Tecnico, ove nominato, deve presentarsi agli arbitri e, ove previsti, agli ufficiali di campo, al momento della consegna di cui al comma 1.

Art.37 Ordine pubblico nell'impianto di gioco/ Delegato Gestione Evento (DGE) /Delegato ai rapporti con la Tifoseria

1. La Società è responsabile del mantenimento dell'ordine pubblico nell'impianto di gioco, della tutela degli arbitri ed ufficiali di campo, delle autorità federali in quanto tali, delle squadre ospitate prima, durante e dopo la gara.
2. La Società è tenuta a richiedere alle Autorità di Pubblica Sicurezza, affinché sia assicurato, in occasione della disputa di gare ufficiali, l'intervento degli agenti necessari per il mantenimento dell'ordine pubblico.
3. La società può nominare un Delegato Gestione Evento (DGE), incaricato di dirigere e controllare il servizio d'ordine e di interagire con le Autorità di Pubblica Sicurezza.
- 3.4. La Società ospitante ha, pertanto, l'obbligo di far constatare all'arbitro, prima dell'inizio della gara, la presenza del DGE ove nominato, nonché dei tutori dell'ordine pubblico, ed in loro assenza di questi ultimi, dovrà esibire documentazione della richiesta presentata alle competenti Autorità di Pubblica Sicurezza.
- 4.5. La Società è comunque tenuta a predisporre nell'impianto le più idonee misure di sicurezza, atte a garantire l'incolumità degli atleti delle due squadre, degli



arbitri e degli ufficiali di campo, anche nel caso di eventuale assenza della Forza Pubblica.

6. La società può nominare un Dirigente quale Delegato ai rapporti con la tifoseria, con la funzione di curare i rapporti con i tifosi con l'obiettivo di costruire e sviluppare il legame della società con la propria fanbase.

5.7. Il controllo della tutela dell'ordine pubblico prima, durante e dopo lo svolgimento della gara e la decisione di iniziare, proseguire o sospendere la stessa è di esclusiva competenza degli arbitri.

Art.38 Dirigente accompagnatore (del. n.74 CF 02/10/15 - del. n.323 CF 13/06/16)

1. Il dirigente accompagnatore di una squadra svolge le sottoelencate funzioni:
 - a) rappresenta a tutti gli effetti - anche per quanto concerne questioni amministrative e disciplinari relative alle gare nelle quali esercita le sue mansioni, di fronte agli arbitri, ufficiali di campo ed alla Società avversaria - la squadra da lui accompagnata;
 - b) risponde, a tutti gli effetti, della disciplina e del comportamento dei tesserati iscritti a referto della squadra;
 - c) firma e presenta ogni eventuale reclamo, proposto prima dell'inizio della gara, in sostituzione del presidente della Società;
 - d) firma e/o presenta qualsiasi altra dichiarazione, istanza, reclamo o ricorso previsto dai regolamenti federali;
 - e) esercita le funzioni di dirigente addetto agli arbitri, quando designato dalla sua Società per lo svolgimento di tale mansione o quando previsto dai regolamenti federali.
 - f) svolge, ove a ciò preposto, le funzioni di Delegato ai rapporti con la Tifoseria.
2. Il dirigente accompagnatore inoltre:
 - a) deve presentarsi agli arbitri ed agli ufficiali di campo prima dell'inizio della gara, consegnare la lista N/R/G in cui siano presenti i tesserati che si intende far partecipare alla gara;
 - b) prima della gara e durante l'intervallo tra ogni periodo può entrare sul terreno di gioco per conferire con i propri atleti;
 - c) durante lo svolgimento della gara deve restare al tavolo degli ufficiali di campo senza disturbare l'operato degli stessi e degli arbitri;
 - d) durante l'intervallo tra il secondo e terzo periodo ed alla fine della gara può conferire in forma corretta con gli arbitri e gli ufficiali di campo;
3. In assenza del dirigente accompagnatore, i suoi compiti e mansioni sono svolti dall'allenatore o, in mancanza, dal capitano della squadra.



4. Nelle Disposizioni Organizzative Annuali, annualmente deliberate dal Consiglio federale, verranno stabiliti i Campionati in cui è obbligatoria la presenza del Dirigente Accompagnatore.

Art.39 Bis - Speaker

1. La società ospitante deve nominare uno Speaker, addetto agli annunci nel corso della gara. Tale mansione può essere svolta anche da un Dirigente della società.



MAIN SPONSOR



MAIN SPONSOR



SPONSOR TECNICO



TOP SPONSOR



TOP SPONSOR



SPONSOR



MEDIA PARTNER



FORNITORI UFFICIALI





REGOLAMENTO ESECUTIVO TESSERAMENTO

Art. 86 Principi del tesseramento dei dirigenti

1. Tutte le tipologie di tesseramento normate nel presente Capo, dove non diversamente previsto, devono essere effettuate mediante FIPonline nei modi, limiti e termini stabiliti dal presente Regolamento e dalle Disposizioni Organizzative Annuali.
2. Devono sottoscrivere un tesseramento in qualità di dirigente le seguenti figure:
 - a. Legale rappresentante;
 - b. Vicepresidente;
 - c. componenti dei consigli direttivi di società;
 - d. direttore sportivo,
 - e. medico sociale,
 - f. fisioterapista-massofisioterapista,
 - g. chiunque intenda svolgere le mansioni di dirigente accompagnatore e/o addetto agli arbitri.

Il tesseramento del Legale rappresentante, del vicepresidente e dei membri del Consiglio direttivo si rinnova automaticamente all'atto del rinnovo dell'affiliazione.

3. Devono essere tesserati quali dirigenti, dalla società che intenda impiegargli, coloro che svolgono le seguenti mansioni:

- a. direttore sportivo;
- b. medico sociale;
- c. fisioterapista-massofisioterapista;
- d. speaker;
- e. delegato gestione evento;
- f. delegato ai rapporti con la tifoseria;
- g. tecnico dei materiali e delle attrezzature;
- h. dirigente accompagnatore;
- i. dirigente addetto agli arbitri.



- ~~3.~~ 4. Fermo quanto previsto al comma 2, il tesseramento dei dirigenti ha validità per l'anno sportivo in cui è stato richiesto e può essere rinnovato entro le ore 24:00 del giorno antecedente la gara.
4. 5. Le figure previste alle lettere a,b, c, d, e, f, g del comma 3, possono interrompere anticipatamente il tesseramento anche nel corso dell'anno sportivo a seguito di comunicazione da parte della Società o dell'interessato.
5. 6. Il Consiglio federale fissa annualmente il contributo di tesseramento dei Dirigenti di Società.



MAIN SPONSOR



MAIN SPONSOR



SPONSOR TECNICO



TOP SPONSOR



TOP SPONSOR



SPONSOR



MEDIA PARTNER



FORNITORI UFFICIALI





REGOLAMENTO COMITATO NAZIONALE ALLENATORI

Art. 2 Composizione

1. Il CNA è composto da:
 - a) il Presidente;
 - b) Il Consiglio Direttivo;
 - c) Il Responsabile Tecnico;
 - d) Le Commissioni Regionali CNA;
 - e) Le Commissioni Provinciali CNA.
2. Sono tesserati del CNA:
 - a) Gli Allenatori Benemeriti d'Eccellenza;
 - b) Gli Allenatori Benemeriti;
 - c) Gli Allenatori Nazionali;
 - d) Gli Allenatori;
 - e) Gli Istruttori Giovanili;
 - f) Gli Allenatori di Base Regionali;
 - g) Gli Allievi Allenatori Regionali in Formazione;
 - h) Gli Allenatori Regionali in Formazione di ultima fascia
 - i) I Preparatori Fisici;
 - j) I Preparatori Fisici di Base
 - k) Direttore Tecnico

Art. 6 Commissione Regionale Allenatori (del.n.113 CF 14/10/2022)

1. La Commissione Regionale Allenatori (C.R.A.) è composta da un Presidente e da due componenti, di cui uno è Formatore Nazionale. Il Formatore è il referente unico della formazione a livello territoriale, ha la responsabilità di designare lo staff tecnico dei corsi Allievo Allenatore Regionale in Formazione ed Allenatore di Base Regionale, facendo riferimento all'elenco dei Formatori abilitati inviato annualmente dal C.N.A.
2. Il Presidente e i componenti devono essere tesserati CNA e sono nominati dal Consiglio Direttivo del CNA, sentiti i Presidenti regionali.
3. La Commissione Regionale Allenatori ha il compito di:



MAIN SPONSOR



MAIN SPONSOR



SPONSOR TECNICO



TOP SPONSOR



TOP SPONSOR



SPONSOR



MEDIA PARTNER



FORNITORI UFFICIALI





- a) controllare che le Commissioni Provinciali attuino in modo corretto e puntuale i programmi del CNA;
 - b) raccogliere le relazioni delle Commissioni Provinciali in merito ad istanze e proposte dei tesserati, trasmettendole con una propria dettagliata relazione al Consiglio Direttivo del CNA;
 - c) attuare, in accordo con il Consiglio Regionale, tutte le iniziative deliberate dal CNA;
 - d) coordinare ed organizzare l'attività formativa a livello territoriale (corsi, riunioni, e clinic regionali) in accordo con il Formatore Nazionale ed il Preparatore Fisico Territoriale;
 - e) programmare, organizzare e svolgere ogni iniziativa utile alla diffusione della pallacanestro sul territorio di propria competenza.
4. Il mandato della Commissione Regionale è di un quadriennio olimpico. Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento dal Consiglio Direttivo del CNA con propria motivata decisione, oppure in caso di motivata richiesta del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale o Provinciale territorialmente competente.

Art. 7 Commissione Provinciale Allenatori

- 1. La Commissione Provinciale Allenatori (C.P.A.) è composta da un Presidente e da due componenti proposti dal Consiglio Provinciale d'intesa con il Consiglio Direttivo Regionale e nominati dal Consiglio Direttivo del CNA.
- 2. Il Presidente e i due componenti devono essere tesserati CNA.
- 3. Ove il Comitato Provinciale non è dotato di autonomia amministrativa la Commissione Provinciale Allenatori (C.P.A.) sarà sostituita da un Delegato, proposto e nominato come previsto dal comma precedente.
- 4. La Commissione Provinciale Allenatori ha il compito di collaborare con il Consiglio Direttivo del Consiglio Regionale in applicazione dei programmi stabiliti dal CNA, ed in particolare:
 - a) indire, organizzare e svolgere le riunioni provinciali relative al programma di aggiornamento, al fine di promuovere l'aggiornamento tecnico degli allenatori operanti nella provincia;
 - b) informare la Commissione Regionale Allenatori, secondo le modalità e i tempi da questa indicati, su istanze, osservazioni e proposte dei tesserati della provincia;
 - c) registrare le presenze alle riunioni di aggiornamento degli allenatori;
 - d) organizzare i corsi per ~~Allievi~~ Allenatori **Regionali in Formazione**.



5. Il Presidente della Commissione Provinciale ha l'obbligo, quando ne viene espressamente richiesta la presenza, di partecipare alle riunioni della Commissione Regionale.

Il mandato della Commissione Provinciale è di un quadriennio olimpico. Il mandato può essere revocato in qualsiasi momento dal Consiglio Direttivo del CNA con propria motivata decisione, oppure in caso di motivata richiesta del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale o Provinciale territorialmente competente.

Art. 8 Qualifiche dei Tesserati (del.n.113 CF 14/10/2022)

1. Le qualifiche dei tesserati CNA vengono attribuite a chi abbia ottenuto il diritto alla nomina in base alle norme emanate dal Consiglio Direttivo.
2. I tesserati CNA possono essere cittadini italiani e stranieri.
3. I cittadini stranieri possono essere tesserati in base a quanto previsto nella parte quinta del presente regolamento.
4. Ai fini dell'inquadramento nei ruoli del CNA, i tesserati vengono classificati in:
 - a) Allenatore Benemerito di Eccellenza;
 - b) Allenatore Benemerito;
 - c) Allenatore Nazionale;
 - d) Allenatore;
 - e) ~~Istruttore Giovanile~~;
 - f) Allenatore di base Regionale;
 - g) ~~Allievo~~ Allenatore Regionale in Formazione;
 - h) Allenatore Regionale in Formazione di ultima fascia;
 - i) I Preparatori Fisici;
 - j) Preparatore Fisico di Base;
 - k) Formatore;
 - l) Preparatore Fisico Territoriale;
 - m) Direttore Tecnico

Art. 12 Allenatore

1. I tesserati che hanno partecipato all'apposito corso ed ottenuto la qualifica di Allenatore potranno allenare ed essere iscritti a referto in qualità di Capo Allenatore per qualsiasi squadra partecipante ad un campionato federale non superiore al secondo Campionato nazionale dilettanti maschile e femminile e per i campionati giovanili d'eccellenza.



MAIN SPONSOR



MAIN SPONSOR



SPONSOR TECNICO



TOP SPONSOR



TOP SPONSOR



SPONSOR



MEDIA PARTNER



FORNITORI UFFICIALI





2. I tesserati con la qualifica di Allenatore possono altresì svolgere, per la società per cui sono tesserati, le seguenti mansioni:
 - Match Analyst, addetto alla analisi e valutazione delle prestazioni della squadra;
 - Scouting, addetto alla individuazione di giocatori di interesse per la società, mediante osservazione delle prestazioni;
 - Rilevatore statistiche, con funzione di rilevamento dei dati tecnici;
 - Player Development Coach, addetto alla preparazione individuale dei giocatori;
3. Nei Campionati Regionali le mansioni di Rilevatore statistiche possono anche essere svolte dai tesserati indicati dall'art.42 del Regolamento Esecutivo Gare ed alle condizioni ivi previste.-

Art. 13 Istruttore Giovanile

1. ~~I tesserati che hanno ottenuto la qualifica di Istruttore Giovanile, in base alle norme emanate dal CNA con apposita circolare esplicativa, potranno allenare ed essere iscritti a referto in qualità di capo allenatore per qualsiasi squadra partecipante ad un Campionato federale Giovanile di competenza degli organi territoriali, inclusi i campionati giovanili di eccellenza.~~

Art. 14 ~~13~~ Allenatore di Base Regionale

1. I tesserati che hanno partecipato all'apposito corso ed ottenuto la qualifica di Allenatore di Base Regionale potranno allenare ed essere iscritti a referto in qualità di capo allenatore per qualsiasi squadra partecipante ad un Campionato federale Senior di competenza degli organi territoriali, e per i campionati giovanili regionali.

Art.14 Altre qualifiche - Allenatore Regionale in Formazione - Allenatore Regionale in Formazione di ultima fascia

1. Ai tesserati che hanno partecipato al primo anno del corso per ottenere la qualifica di cui all'art.13, ed hanno superato il relativo esame, verrà attribuita la qualifica di "Allenatore Regionale in Formazione" che li abiliterà ad allenare ed essere iscritti a referto in qualità di capo allenatore per il campionato di Divisione Regionale 2, Divisione Regionale 3, Divisione Regionale 4, Serie C Femminile, per qualsiasi squadra regionale senior partecipante al 1° campionato a libera



MAIN SPONSOR



MAIN SPONSOR



SPONSOR TECNICO



TOP SPONSOR



TOP SPONSOR



SPONSOR



MEDIA PARTNER



FORNITORI UFFICIALI





partecipazione e nel solo girone promozionale dei campionati giovanili Silver, ed in qualità di “1° Assistente”, per qualsiasi squadra partecipante ad un Campionato federale di competenza degli organi territoriali compresi i campionati giovanili di eccellenza.

2. La qualifica di cui al comma 1, e le connesse abilitazioni, ha carattere temporaneo. Essa decade se il tesserato, decorsi due anni dalla acquisizione di detta qualifica, non prenda parte al 2° anno del corso necessario per ottenere la qualifica di Allenatore Regionale.
3. I tesserati di cui al comma 2 potranno comunque tesserarsi come Allenatori Regionali in Formazione di ultima fascia, e saranno abilitati ad allenare ed essere iscritti a referto in qualità di capo allenatore per il campionato di Divisione Regionale 2, Divisione Regionale 3, Divisione Regionale 4, Serie C Femminile, per qualsiasi squadra regionale senior partecipante al 1° campionato a libera partecipazione e nel solo girone promozionale dei campionati giovanili Silver.

Art. 15 Allievo Allenatore (~~del n. 353 CF 05/05/2023 del n. 87/2023 PF 25/05/2023~~)

- ~~1. I tesserati che hanno partecipato all'apposito corso ed ottenuto la qualifica di Allievo Allenatore potranno allenare ed essere iscritti a referto in qualità di capo allenatore per il campionato di Divisione Regionale 2, Divisione Regionale 3, Divisione Regionale 4, Serie C Femminile, per qualsiasi squadra regionale senior partecipante al 1° campionato a libera partecipazione e nel solo girone promozionale dei campionati giovanili Silver.~~
- ~~2. I tesserati che hanno partecipato all'apposito corso ed ottenuto la qualifica di Allievo Allenatore potranno allenare ed essere iscritti a referto in qualità di “1° Assistente”, per qualsiasi squadra partecipante ad un Campionato federale di competenza degli organi territoriali compresi i campionati giovanili di eccellenza.~~

Art. 15 Qualifiche abolite - conversione nelle nuove qualifiche

1. A decorrere dal 1° luglio 2024 sono abolite le qualifiche di “Istruttore Giovanile” e di “Allievo Allenatore”.
2. La qualifica di “Istruttore Giovanile”, conseguita entro il 31 dicembre 2023 verrà convertita in quella di “Allenatore Regionale” consentendo ai tesserati di mantenere tutte le abilitazioni connesse a tale qualifica, e quindi di allenare ed essere iscritti a referto in qualità di capo allenatore per qualsiasi squadra partecipante ad un Campionato federale Senior e Giovanile di competenza degli organi territoriali, nonché nei i campionati giovanili di eccellenza.
3. La qualifica di “Allievo Allenatore”, conseguita entro il 31 dicembre 2023 verrà convertita in quella di “Allenatore Regionale in Formazione” consentendo ai tesserati di allenare ed essere iscritti a referto in qualità di capo allenatore per il campionato di Divisione Regionale 2, Divisione Regionale 3, Divisione Regionale



4, Serie C Femminile, per qualsiasi squadra regionale senior partecipante al 1° campionato a libera partecipazione e nel solo girone promozionale dei campionati giovanili Silver, ed in qualità di "1° Assistente", per qualsiasi squadra partecipante ad un Campionato federale di competenza degli organi territoriali compresi i campionati giovanili di eccellenza.

4. Per i tesserati di cui al comma 3 la qualifica di "Allenatore Regionale in Formazione" non è soggetta alla decadenza prevista al comma 2. dell'art.14.
Ad essi non si applica la disciplina prevista al comma 3 dell'art.14.

Art. 16 Allenatore di Società neo promossa (del.n. 264 CF 02/03/2023)

1. Le società neopromosse potranno, per il solo anno successivo alla promozione, tesserare come proprio Allenatore il tecnico che ha allenato la squadra promossa anche se privo della qualifica richiesta.
2. Per il primo Campionato Nazionale Dilettanti maschile e femminile la stessa deroga vale anche per il 1° assistente.
3. Tale deroga potrà essere concessa a ciascun tesserato una sola volta.
Non sarà possibile concedere la deroga alle Società ripescate od alle Società alle quali sia stato attribuito il titolo sportivo di altra affiliata.

Art. 18 Qualifica di preparatore fisico di base

1. La qualifica di Preparatore Fisico di Base viene attribuita a chi abbia ottenuto il diritto alla nomina in base alle norme emanate dal Consiglio Direttivo CNA.
2. I preparatori fisici di base possono essere tesserati gare ed iscritti a referto per qualsiasi squadra partecipante ad un Campionato federale senior e giovanile di competenza degli organi territoriali, inclusi i campionati giovanili di eccellenza. I tesserati C.N.A. che hanno acquisito la qualifica di Preparatore Fisico di Base entro il 31/12/2017 manterranno i diritti acquisiti e, nello specifico, la possibilità di continuare ad essere tesserati gare sino al campionato di serie B/M ed A2/F.
3. I tecnici tesserati come Preparatori Fisici possono essere cittadini italiani e stranieri.
4. I cittadini stranieri possono essere tesserati in base a quanto previsto nella parte quinta del presente regolamento.

Art.19 ter Direttore Tecnico

1. E' qualificato Direttore Tecnico il soggetto a cui è conferito il compito di curare l'attività concernente l'individuazione degli indirizzi tecnici di una società sportiva, sovrintendendo alla loro attuazione e coordinando le attività degli allenatori a cui è affidata la conduzione tecnica delle squadre della società sportiva.
2. Possono essere tesserati con la qualifica di Direttore Tecnico:



MAIN SPONSOR



MAIN SPONSOR



SPONSOR TECNICO



TOP SPONSOR



TOP SPONSOR



SPONSOR



MEDIA PARTNER



FORNITORI UFFICIALI





- coloro che hanno conseguito la qualifica di Allenatore sulla base di quanto previsto dall'art. 12 comma 1;
- coloro che hanno militato per almeno otto anni nei campionati professionistici, o per almeno quattro anni nei campionati di Serie A1 e A2 femminile, e hanno partecipato ai Giochi Olimpici o ad un Campionato del Mondo o Campionato Europeo, avendo comunque conseguito almeno cinquanta presenze a referto nella massima rappresentativa Nazionale.

Art. 20 Inquadramento ex Atleti/e con particolari requisiti (del. n. 65 CF 15/07/2022)

1. Gli atleti e le atlete, al compimento rispettivamente del trentesimo e ventottesimo anno d'età, o prima per documentata sopravvenuta inidoneità fisica all'attività agonistica, possono richiedere l'inquadramento nelle varie qualifiche CNA.
2. La domanda può essere presentata secondo i seguenti criteri:
 - a) **ALLENATORE DI BASE REGIONALE**: chi ha militato per almeno otto anni nei campionati professionistici o per almeno quattro anni nei campionati di Serie A1 e A2 femminile è ammesso direttamente a frequentare il corso e successivamente a sostenere il relativo esame;
 - b) **ALLENATORE**: chi ha militato per almeno otto anni nei campionati professionistici, o per almeno quattro anni nei campionati di Serie A1 e A2 femminile, ed ha conseguito almeno cinquanta presenze a referto gara nella medesima rappresentativa Nazionale è ammesso a frequentare il corso e successivamente a sostenere il relativo esame, a condizione che nell'anno antecedente alla partecipazione al corso Allenatore l'atleta abbia preso parte ad un corso Allenatore **di Base Regionale**, senza dover sostenere l'esame abilitativo finale.
 - c) **ALLENATORE NAZIONALE**: chi ha militato per almeno otto anni nei campionati professionistici, o per almeno quattro anni nei campionati di Serie A1 e A2 femminile, e ha partecipato ai Giochi Olimpici o ad un Campionato del Mondo o Campionato Europeo, avendo comunque conseguito almeno venticinque presenze a referto nella massima rappresentativa Nazionale, è ammesso a frequentare il corso e successivamente a sostenere l'esame, a condizione che nell'anno antecedente alla partecipazione al corso Allenatore Nazionale l'atleta abbia preso parte ad un corso Allenatore **di Base Regionale**, senza dover sostenere l'esame abilitativo finale.
3. I corsi e gli esami saranno sostenuti in occasione della prima sessione utile organizzata dal CNA.



Art. 26 Requisiti e modalità di tesseramento degli Allenatori (del. n. 65 CF 15/07/2022 - del.n. 265 CF 02/03/2023)

1. I cittadini stranieri in possesso di una qualifica di Allenatore possono richiedere al Comitato Nazionale Allenatori il tesseramento in favore di una società che partecipi ai Campionati federali.
2. La domanda di tesseramento potrà essere presa in esame dal CNA solo ed esclusivamente in presenza dei seguenti requisiti:
 - a) sia sottoscritta anche dal Presidente della Società Affiliata per la quale si richiede il tesseramento;
 - b) sia allegata la seguente documentazione:
 - i. autorizzazione a svolgere attività di Allenatore in Italia rilasciata dalla Federazione di provenienza;
 - ii. dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società Affiliata che intende avvalersi delle prestazioni dell'Allenatore richiedente con le precise indicazioni della durata del contratto e delle eventuali modalità di suo tacito rinnovo;
 - iii. dichiarazione dell'Allenatore che non sono in corso rapporti contrattuali con altre Società Affiliate;
 - iv. permesso di soggiorno in Italia per attività sportiva, se necessario.
3. Il CNA in mancanza di alcuni dei predetti requisiti comunica al richiedente ed alla Società che la richiesta non è procedibile specificando i requisiti mancanti. La richiesta può essere ripresentata, completa di tutti i requisiti, sempre che non siano scaduti i termini previsti.
4. Qualora un allenatore proveniente da Federazione straniera, richieda il tesseramento, in qualità di Capo Allenatore o Assistente, per il campionato professionistico sarà sottoposto alle seguenti disposizioni:
 - a) riconoscimento della qualifica di Allenatore Nazionale nel caso in cui nel corso degli ultimi cinque anni abbia operato in qualità di Capo Allenatore in squadre partecipanti ai massimi Campionati Nazionali maschili e femminili;
 - b) riconoscimento della qualifica di Allenatore Nazionale nel caso in cui nel corso degli ultimi cinque anni abbia operato, per almeno tre anni sportivi, in qualità di Capo Allenatore in uno dei seguenti livelli di attività:
 - i. Capo Allenatore nel Campionato N.B.A. (USA);
 - ii. Capo Allenatore nel Campionato N.C.A.A. (USA) in College di Prima Divisione;



- iii. Capo Allenatore di rappresentative Nazionali Maschili o Femminili Seniores che si siano classificate nei primi tre posti alle Olimpiadi, ai Campionati del Mondo od ai Campionati Europei;
 - iv. Capo Allenatore di squadre vincenti una delle manifestazioni a livello di Società, organizzate dalla F.I.B.A. o da altri Organismi Europei.
5. L'allenatore che non possiede i requisiti di cui al punto precedente dovrà, per ottenere la tessera di Allenatore Nazionale, seguire il seguente iter:
- a) produrre, redatto in lingua italiana, un proprio curriculum degli ultimi cinque anni in cui dimostri di aver operato in qualità di Capo Allenatore, per almeno tre anni sportivi completi, nella massima serie maschile o femminile in una nazione straniera;
 - b) versamento contributo ammissione esame, pari a € 10.000,00.
- Una volta espletate le formalità, di cui ai punti precedenti, dovrà sostenere presso la sede federale un esame di tecnica in lingua italiana od in lingua inglese. La Commissione d'esame sarà composta da cinque componenti:
- i. un componente, individuato dal Presidente del CNA, che sia comunque in possesso della qualifica di Allenatore Nazionale;
 - ii. il Consigliere federale eletto in rappresentanza degli allenatori professionistici, o suo delegato;
 - iii. un Consigliere del CNA, individuato dal Presidente del CNA;
 - iv. un rappresentante del Settore Giovanile;
 - v. un rappresentante della Lega riconosciuta in cui milita la squadra che l'allenatore richiede di poter allenare.

Qualora l'esame non fosse superato non sarà concessa la qualifica di Allenatore Nazionale.

Solo al superamento dell'esame potrà ottenere la qualifica di Allenatore Nazionale per lo svolgimento dell'attività di allenatore.

Nel medesimo anno sportivo di cui all'esame, dovrà obbligatoriamente partecipare al Programma di Aggiornamento Obbligatorio (PAO) per l'acquisizione dei crediti previsti, entro la data stabilita per la conclusione del Programma.

Rimane inteso che la partecipazione ai PAO, negli anni successivi, per l'allenatore rimane regolata dalle disposizioni annuali del CNA in materia.

6. Qualora un Allenatore proveniente da Federazione straniera richieda il tesseramento, in qualità di Capo Allenatore o Assistente, per i Campionati nazionali dilettantistici ed i Campionati giovanili di eccellenza sarà sottoposto alle seguenti disposizioni:



MAIN SPONSOR



MAIN SPONSOR



SPONSOR TECNICO



TOP SPONSOR



TOP SPONSOR



SPONSOR



MEDIA PARTNER



FORNITORI UFFICIALI





- a) riconoscimento della qualifica di Allenatore Nazionale in cui l'allenatore nel corso degli ultimi cinque anni abbia operato, in qualità di Capo Allenatore, in squadre partecipanti ai massimi Campionati Nazionali maschili e femminili;
 - b) riconoscimento della qualifica di Allenatore Nazionale nel caso in cui nel corso degli ultimi cinque anni abbia operato, per almeno tre anni sportivi, in qualità di Capo Allenatore in uno dei seguenti livelli di attività:
 - i. Capo Allenatore nel Campionato N.B.A. (USA);
 - ii. Capo Allenatore nel Campionato N.C.A.A. (USA) in College di Prima divisione;
 - iii. Capo Allenatore di rappresentative Nazionali Maschili o Femminili Seniores che si siano classificate nei primi tre posti alle Olimpiadi, ai Campionati del Mondo od ai Campionati Europei;
 - iv. Capo Allenatore di squadre vincenti una delle manifestazioni a livello di Società, organizzate dalla F.I.B.A. o da altri Organismi Europei.
7. L'allenatore che non possiede i requisiti di cui al punto precedente dovrà, per ottenere la tessera necessaria per partecipare al campionato a cui chiede l'iscrizione, seguire il seguente iter:
- a) produrre, redatto in lingua italiana, un proprio curriculum in cui dimostri di aver ~~allenato~~ **operato in qualità di Capo Allenatore**, negli ultimi cinque anni, per almeno due anni sportivi completi in una nazione straniera un campionato equiparabile a quello per cui chiede il tesseramento;
 - b) versamento contributo ammissione esame pari a € 2.500,00.
- Una volta espletate le formalità di cui ai punti precedenti dovrà sostenere, presso la sede Federale, un esame di tecnica in lingua italiana.
- La Commissione d'esame sarà composta da cinque componenti:

- i. un componente, individuato dal Presidente del CNA, che sia comunque in possesso della qualifica di Allenatore Nazionale;
- ii. il Consigliere Federale eletto in rappresentanza degli allenatori non professionisti, o suo delegato;
- iii. un consigliere del CNA, individuato dal Presidente del CNA;
- iv. un rappresentante del Settore Giovanile;
- v. un rappresentante della Lega riconosciuta in cui milita la squadra che l'allenatore richiede di poter allenare.

Solo dopo il superamento dell'esame potrà ottenere la qualifica per svolgere l'attività di allenatore nel campionato richiesto.



MAIN SPONSOR



MAIN SPONSOR



SPONSOR TECNICO



TOP SPONSOR



TOP SPONSOR



SPONSOR



MEDIA PARTNER



FORNITORI UFFICIALI





Qualora l'esame non fosse superato non sarà concessa la qualifica richiesta.
Qualora l'allenatore volesse, la stagione successiva, ottenere una qualifica superiore a quella concessa, dovrà seguire l'attuale iter formativo CNA.
Inoltre, nel medesimo anno sportivo di cui all'esame dovrà obbligatoriamente partecipare al Programma di Aggiornamento Obbligatorio (PAO) per l'acquisizione dei crediti necessari per la sua qualifica, entro la data stabilita per la conclusione del Programma.

Rimane inteso che la partecipazione al PAO, negli anni successivi, rimane regolata dalle disposizioni annuali del CNA in materia.

8. L'Allenatore proveniente da Federazione straniera, che non abbia partecipato in tutto od in parte al percorso formativo previsto dal CNA, che richieda il tesseramento per campionati diversi da quelli dei punti 4 e 6 del precedente comma dovrà inoltrare al CNA un curriculum formativo, redatto in lingua italiana, che verrà visionato dal Consiglio Direttivo del CNA.

Qualora il Consiglio Direttivo ritenesse idoneo il curriculum formativo, al richiedente verrà riconosciuta la tessera CNA per svolgere l'attività di allenatore nel campionato richiesto.

Qualora l'allenatore volesse, la stagione successiva, ottenere una qualifica superiore dovrà seguire l'attuale percorso formativo previsto dal CNA.

Inoltre, nel medesimo anno sportivo di cui all'esame dovrà obbligatoriamente partecipare al Programma di Aggiornamento Obbligatorio (PAO) per l'acquisizione dei crediti necessari per la sua qualifica, entro la data stabilita per la conclusione del Programma.

Rimane inteso che la partecipazione al Programma di Aggiornamento Obbligatorio (PAO), negli anni successivi, per l'allenatore rimane regolata dalle Disposizioni Annuali del CNA in materia.

9. ~~Allenatore proveniente da Federazione straniera, che non abbia partecipato in tutto od in parte al percorso formativo previsto dal CNA, che chiede la tessera di Istruttore Giovanile, dovrà seguire l'iter previsto dal CNA solo se in possesso della qualifica minima CNA necessaria all'ammissione al corso Istruttore Giovanile.~~

Art. 31 Esenzione versamento quota di rinnovo tesseramento

1. Sono esonerati dal pagamento della quota annuale per il rinnovo del tesseramento CNA:
- a) I Consiglieri federali eletti;
 - b) Il Presidente ed i Componenti del Consiglio Direttivo del CNA;
 - c) I Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali FIP;
 - d) I Presidenti delle Commissioni Regionali e Provinciali CNA;
 - e) Gli Allenatori Benemeriti;
 - f) Gli Allenatori Benemeriti di Eccellenza;
 - g) I Formatori Nazionali;



- h) Gli Allenatori Capo Allenatore ed i Preparatori Fisici e Preparatore Fisico delle rappresentative Nazionali del Settore Squadre Nazionali, con regolare contratto;
- i) I Referenti Tecnici Territoriali (RTT) e i Preparatori Fisici Territoriali (PFT);
- j) I tesserati over settantacinque, inclusi i tesserati che compiano il settantacinquesimo anno di età entro il 31 dicembre della stagione sportiva a cui si riferisce il rinnovo del tesseramento.



MAIN SPONSOR



MAIN SPONSOR



SPONSOR TECNICO



TOP SPONSOR



TOP SPONSOR



SPONSOR



MEDIA PARTNER



FORNITORI UFFICIALI

